

Protocollo DG Rueri/2276/I.3.b

Oggetto: *nuova ricetta del SSN – Integrazioni e rettifiche all’informativa DG RUERI/ 9310 /I.3.b 18 novembre 2004.*

Facendo seguito alla precedente informativa DG RUERI/9310/I.3.b 18 novembre 2004 con la presente si apportano alcune modifiche ed integrazioni alla stessa.

Informazioni di carattere generale.

Si riafferma il principio che, con l'entrata in vigore della nuova ricetta del SSN, non dovrà essere più utilizzato il carnet verde nei confronti di cittadini iscritti presso istituzioni estere della UE, spazio economico europeo della Svizzera e degli Stati con i quali vige un accordo bilaterale di sicurezza sociale, ancorché l'art. 4 comma 3 del DM 18 maggio 2004 del Ministero dell'Economia e finanze di concerto con il Ministero della salute, subordini l'abolizione del suddetto carnet alla modifica del DM 25 novembre 1982 istituito di esso.

Nel caso in specie, questo Ministero ritiene di disapplicare il DM 25 novembre 1982 (attualmente in via di modifica), in attuazione al Reg. (CE) 631/2204 (e quindi per evitare un possibile procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia) che impone una semplificazione delle procedure per favorire la libera circolazione all'interno dell'UE e un accesso diretto alle cure sanitarie (cure dovute per il temporaneo soggiorno) non garantito dalla precedente procedura che imponeva il rilascio di un libretto modulare da parte dalla ASL.

Inoltre poiché il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato l'uso congiunto della nuova ricetta con quello attualmente in uso, al fine di smaltire le relative scorte fino al 31 marzo 2005 (mentre dal 1° aprile dovrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo ricettario), si raccomanda di utilizzare, in questo periodo transitorio, anche la vecchia ricetta al posto del carnet verde.

La ricetta si applica anche alle prescrizioni effettuate da medici delle strutture SASN o da loro fiduciari a personale navigante iscritto presso istituzioni straniere assistito dal SASN.

Compilazione della ricetta e dei moduli da conservare all'assistito.

Le uniche modifiche, sotto indicate, relative alla compilazione della ricetta, riguardano elusivamente il suo retro.

Come indicazione generale si rappresenta che, rettificando la precedente nota del 18 novembre, la firma dell'assistito straniero (sia UE che extraCEE) sul retro della ricetta, deve essere posta così come indicato nei facsimili (allegati n. 1, 2 e 3) scaricabili dal sito del Ministero della Salute.

Per quanto concerne le prestazioni erogate a titolari di modelli E106 ed E 120 (i quali così come i titolari del modello E106 devono avere il proprio medico di base), solo nel caso di visita ambulatoriale, presso il medico o il pediatra di fiducia, non è necessario compilare la ricetta, in quanto ai sensi della circolare n. 20268 del 20.06.1996, per le predette persone (e loro familiari) l'assistenza viene erogata mediante l'ascolta del medico (e del pediatra) di fiducia e quindi si addebita all'istituzione estera il compenso capitarlo mensile corrisposto al sanitario rapportato ai mesi della scelta.

La ricetta dovrà essere compilata, se alla visita del ambulatoriale segue una prescrizione di visita specialistica o prescrizione farmaceutica.

Inoltre per i titolari di modelli E106, E112, E120, E123 e per coloro i quali provengono da uno stato con il quale vige un accordo di sicurezza sociale, poiché le prestazioni possono essere erogate su tutto il territorio nazionale e quindi anche al di fuori della ASL competente, sul retro della ricetta al "numero di identificazione della tessera", oltre al modello deve essere indicata la ASL presso cui si è presentato il titolare di uno dei predetti attestati (allegati 2 e 3) riportando codice e acronimo della ASL. Se lo spazio non è sufficiente si potrà abbreviare l'acronimo.

Questa informazione è stata aggiunta ai moduli che vengono consegnato agli assistiti (allegati 4 e 5 che corrispondono agli allegati 6 e 6 della precedente informativa del 18 novembre) rimarcando il fatto che su tali moduli la ASL può indicare qualsiasi altra notizia che ritenga necessaria (ad esempio durata dell'attestato, nome del medico se si tratta di E106 o E120, ecc.).

Il Direttore dell'Ufficio
(Dott.ssa Francesca Basile)
Allegati: n. 5 nel documento originale
Indirizzo per le comunicazioni:
Ministero della Salute
Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione
DG Rapporti con l'Unione Europea e Rapporti Internazionali
Ufficio II
Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 ROMA
Tel +39 6 5994 2464/2324/2057 - Fax +39 6 5994 2475
e-mail: g.marino@sanita.it ; a.venanzi@sanita.it